

sottopongono ancora i Piovani , quando non siano giustamente impediti dalla Cura .

1408) Ecco quante diligenze siansi adoperate dai Prelati e dal Principe , oltre le sanzioni Canoniche , perchè i Titolati servissero con attenzione e fedeltà alle loro Chiese . Ma quì è necessario allegare un giusto sentimento che leggesi nel Cosmi : *Per la pontatura molte sono le leggi Ecclesiastiche , e ultimamente dell' Ill.^{mo} e R.^{mo} Pa.^a Morosini nel primo Sinodo ; ma niuna obbedienza nel Clero ; perchè tanto è lontano che siano eseguite le pene , che nemmeno sono puntati gli absenti . In ciò il miglior Decreto che possa farsi , è assicurare l' adempimento dei Decreti già fatti .*

1409) Scorgesi dalle testimonianze e luoghi addotti di sopra , che varia fu la disciplina circa l' applicazione e l' uso delle pene . Altri le concedevano agli interessenti , ed altri alla Fabbrica . Questa seconda sentenza fu seguita dal Morosini , alle ordinazioni di cui veniamo obbligati dal celebre Decreto C. X. 1678 , e in questa parte oggidì non altro lice cercare . Ella fu in verità sapientissima disposizione . Perchè se le pene , *accrescerent interessentibus* , vi sarebbe luogo alle frodi , mentre i Titolati si rimetterebbero a vicenda le pene onde poter mancare indenne , per la ragione che sempre entrar suole in cose tali : *Hodie tibi , cras mihi* .

1410) Nelle soprallegate sanzioni dei Vescovi Angelo e Domenico , e del Patriarca B. Lorenzo Giustiniani si legge : *Ordinamus , quod Communia Officia nocturna & diurna , B. Mariæ , Mortuorum , Graduales Psalmi , & speciales Litanie , Preces , & Suffragia consueta horis debitis , & expectatis absen-*